



0004036/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Giudice di
pace -
sentenze
secondo
equità -
impugnazioni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente -

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Rel. Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

R.G.N. 3042/2011

Cron. 4036

Rep. C I

Ud. 21/02/2012

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 3042-2011 proposto da:

C [] C [] [] , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALLE VIOLA 38, presso lo
studio dell'avvocato RODA RANIERI, rappresentato e
difeso dall'avvocato CELLINI PARDO giusta procura
speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2012

F [] SPA;

1443

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1880/2010 del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositata il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

}

consiglio del 21/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott.

GIOVANNI GIACALONE;

udito l'Avvocato Roda Ranieri (delega avv. Pardo Cellini) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che aderisce alla relazione.



15 R. G. n. 3042/2011

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata (Trib. Firenze, **depositata il 9.6/2010**), ha dichiarato inammissibile l’appello avverso quella di primo grado (G. Pace Firenze, introdotta con citazione notificata l’11 giugno 2007) considerata pronunciata **secondo equità**, essendo il valore inferiore a Euro 1.200=.

2 - Ricorre per cassazione il C, per violazione di legge, assumendo che il Giudice di Pace aveva violato i principi regolatori della materia.

3.1. – Il ricorso va accolto, trattandosi manifestamente di sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace dopo il 2 marzo 2006, epoca di entrata in vigore del d. lgs. N. 40 del 2006 e, quindi, appellabile, ai sensi del testo dell’art. 339 c.p.c. di cui all’art. 1 del medesimo decreto. Infatti, la sentenza pronunciata dal giudice di pace in una causa decisa secondo equità, ove sia stata emanata dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 339, terzo comma c.p.c., è impugnabile con l’appello e non con ricorso per cassazione.

3.2. – Invero, si deve ribadire che “dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge con certezza assoluta che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione - non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l’avverbio "esclusivamente" che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l’interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione - si giustifica, oltre che per un’elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad

un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell'art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 e particolarmente per quello di cui al n. 5 dell'art. 360. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali - a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost. - è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato. Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all'ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed i provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com'è quella resa dal giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell'art. 339, la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all'ambito di quelli devolvibili al giudice d'appello stesso" (Cass. 13019/07; S.U. n. 27339/08; ord, n. 10774 e n. 10775/08).

4. – Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e il suo accoglimento, con rinvio per nuovo esame dell'appello della parte odierna ricorrente”.

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio - per nuovo esame dell'appello della parte odierna ricorrente e per la decisione in ordine alle spese, anche relativamente a quelle del presente giudizio - al medesimo Tribunale in diversa composizione;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. Civ..

P.Q.M.


Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 14 MAR 2012



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

